

vescicolare debba essere pari al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi suddetti;

se i Ministri interrogati non ritengano utile, al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare la suddetta emergenza, di supportare le aziende colpite avvalendosi dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 85 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, atteso che un importo di 15 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese soggette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da *virus* della malattia vescicolare dei suini;

se i Ministri interrogati non ritengano di trasferire alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari all'attivazione degli interventi.

(4-03415)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PISA, AMICI, PISTONE e DEIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si è svolto un convegno dei ginecologi consultoriali del Lazio, organizzato dall'Agico nei giorni 4-5 aprile 2002, a Palazzo Barberini, durante il quale sarebbe stata sostenuta, in un intervento del giorno 5 aprile, la difficoltà di natura giuridico-legale a prescrivere la pillola del giorno dopo alle minori;

anche in seguito a tale iniziativa giungono notizie secondo le quali in alcuni consultori pubblici la pillola del giorno dopo non verrebbe più prescritta nella regione Lazio alle minori;

in un quadro generale che vede — anche nel Lazio — la diminuzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza resta tuttavia critico il numero dei minori che vi ricorrono;

«la pillola del giorno dopo» viene classificata come contraccettivo orale d'urgenza nella farmacopea italiana;

la legge n. 194 del 1978 stabilisce all'articolo 2, lettera *d*) che «la somministrazione su prescrizione medica, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori»;

la non prescrizione e la non somministrazione di tale pillola non risponderebbe dunque a nessuna indicazione di tipo legislativo; al contrario sembra essere la conseguenza della campagna politica attuata nella regione contro questo metodo contraccettivo, che ha portato anche ad un voto del consiglio regionale che invitava i farmacisti e gli operatori ad un'improprio ed illegittimo «obiezione di coscienza»;

il TAR del Lazio ha successivamente dichiarato illegittima tale obiezione di coscienza;

non esiste nessun impedimento di legge e nessuna indicazione deontologica che impedirebbe la somministrazione alle minori della «pillola del giorno dopo»;

tale atteggiamento può avere inoltre effetti negativi anche sulla capacità di attrazione dei servizi pubblici nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, creando ulteriori problemi per una corretta prevenzione e tutela della salute sessuale e riproduttiva;

altresì può produrre comportamenti difformi tra i diversi servizi e un indebolimento dei servizi pubblici, rispetto a quelli privati, che continuerebbero a prescrivere «il contraccettivo orale d'urgenza»;

la scelta di non distribuire questo contraccettivo significa far correre alle minorenni il rischio di una gravidanza

indesiderata con il rischio di dover ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza con conseguenze ben più gravi sulla loro condizione fisica e psicologica;

la mancata somministrazione della « pillola del giorno dopo » alle minorenni potrebbe configurare una interruzione di pubblico servizio —:

se il Ministro sia a conoscenza dell'esistenza di una simile situazione e se non intenda agire a tutela dell'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della legge n. 194 del 1978, al fine di evitare eventuali comportamenti difformi e lesivi dei diritti delle utenti dei consultori. (5-01103)

---

**Apposizione di una firma  
ad una mozione.**

La mozione Ruzzante e altri n. 1-00086, pubblicata nell'allegato B ai

resoconti della seduta del 20 giugno 2002, deve intendersi sottoscritta dal deputato Titti De Simone.

**Ritiro di un documento  
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Perrotta n. 4-02079 dell'11 febbraio 2002.

**Trasformazione di un documento  
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Cusumano n. 3-00067 del 6 luglio 2001 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03407.